

Riunione del 1°8 febbraio 2007

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti: Avv. Costanza Acciai (Relatore)  
Avv. Thomas Martone

**CAF 17/07 - Appello della tesserata Deborah Liguori avverso la decisione della Commissione Tesseramento Atleti Serie del 28 novembre 2006 - scioglimento del vincolo dalla società Fonte Romana Eur**

Con ricorso a questa Commissione d'appello, l'atleta Deborah Liguori, nata a Roma il 29.08.1989, in persona dei genitori esercenti la potestà parentale Sigg.ri Giuseppe Liguori e Bruna Pugliese, ex art. 87 ss. R.Giur. FIPAV, proponeva appello avverso la decisione della Commissione Tesseramento del 28.11.2006, mediante il quale, la Commissione, riconosciuta la giusta causa non dipendente dal sodalizio, nella specie della "crescita tecnica" dell'atleta,, accoglieva il ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta con il sodalizio Fonte Romana Eur, subordinandolo all'effettiva partecipazione dell'atleta al campionato di serie A2 e al pagamento dell'indennizzo equitativamente quantificato in € 18.000,00.

L'appello si articolava su due motivi:

- a) eccessiva quantificazione dell'indennizzo;
- b) mancanza della sottoscrizione dell'atleta nel modulo di tesseramento.

Resisteva con atto denominato "controricorso e ricorso incidentale" il sodalizio, controargomentando a proposito della dichiarata non autenticità della sottoscrizione del tesseramento, che, avrebbe dovuto, a dire dell'appellato, comportare la nullità di tutto il procedimento dinanzi alla CTA, e chiedendo nel resto il rigetto dell'appello.

Alla discussione dell'appello presenziavano, per l'appellante, il difensore, l'atleta e i genitori di questa personalmente, mentre per il sodalizio era presente l'Avv. Di Biasi.

Nel corso della discussione entrambe le parti rinunziavano espressamente alle domande concernenti la non autenticità delle sottoscrizioni dell'atleta, onde il *thema decidendum* si limita alla valutazione dei criteri adottati dalla CTA per la liquidazione dell'indennizzo a favore del sodalizio nei confronti del quale è stato pronunciato lo scioglimento del vincolo per giusta causa.

Secondo l' **Art. 35 RAT** *"Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti **equa** dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo. .... In caso di pronuncia di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile all'associato l'atleta che .... non sia abilitato alla domanda di riscatto, è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio una somma, a titolo di rimborso spese, che viene determinata dalla Commissione Tesseramento Atleti **in via equitativa** con la delibera di scioglimento del vincolo".*

E' evidente che il Formatore federale ha inteso rimettere al prudente apprezzamento di una Commissione Tecnica *ad hoc* la valutazione degli elementi che concorrono a giustificare una deroga alla regola generale del mantenimento del vincolo sportivo, nei casi in cui tale deroga non dipenda dal comportamento del sodalizio.

Nei casi , come in quello di specie , nei quali detto scioglimento del vincolo venga concesso per "crescita tecnica dell'atleta", molti sono i fattori che concorrono a determinare l'ammontare dell'indennizzo, non esclusa una valutazione dei meriti del sodalizio di provenienza che tale crescita ha consentito, così come l'accresciuto valore dell'atleta sul mercato sportivo, allorquando come nel caso della Liguori la crescita avvenga verso la massima serie di campionato.

La CTA ha dato, se pur sinteticamente, ragione dei criteri seguiti, né il ricorso dell'atleta sembra fornire spunti critici idonei a contestare efficacemente l'iter logico argomentativi dei giudici di prime cure, posto che, anche secondo la Giurisprudenza più recente: *"L'onere motivazionale deve ritenersi adempiuto qualora si accerti che il giudice dell'equità ha dato conto, anche sinteticamente, dei criteri in base ai quali ha formulato il giudizio, dimostrando di avere avuto riguardo a parametri fattuali ed esplicitando le ragioni del suo convincimento; non è invece necessario che egli ripercorra analiticamente tutti i passaggi del processo oggetto d'esame, sempre che le argomentazioni e le ragioni svolte non siano intrinsecamente contraddittorie.* Cass. civ. Sez. I, 27/09/2006, n. 21020

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello, conferma per l'effetto la decisione della CTA e dispone incamerare la relativa tassa.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 26.2.2007